

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
sotto lo stesso cielo



Città Metropolitana  
di Genova



COMUNE DI RECCO

**Capitolato tecnico dell'assicurazione**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  
(RCT/RCO)**

**Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2026  
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2029**

**Sommario**

Edizione 01.2026

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede .....	5
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	5
1.3 Determinazione e regolazione del premio .....	5
1.4 Revisione dei prezzi .....	5
1.5 Modifiche dell'assicurazione.....	6
1.6 Durata del contratto - Rescindibilità .....	6
1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato .....	7
1.8 SIR (Self Insurance Retention) - Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali .....	7
1.9 Modalità per il recupero delle franchigie.....	8
1.10 Produzione di informazioni sui sinistri .....	8
1.11 Rinvio alle norme di legge .....	9
1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	9
1.13 Interpretazione del contratto.....	9
1.14 Oneri fiscali.....	9
1.15 Foro competente .....	9
1.16 Forma delle comunicazioni.....	9
1.17 Coassicurazione e delega .....	9
1.18 Clausola Broker .....	10
1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
1.20 Trattamento dei dati .....	10
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO .....	11
2.1 Descrizione del rischio .....	11
2.2 Oggetto dell'assicurazione .....	11
2.3 Estensione territoriale.....	12
2.4 Soggetti considerati terzi .....	12
2.5 Garanzie a titolo esemplificativo.....	12
2.6 Rischi esclusi dall'assicurazione .....	14
2.7. Esclusione Coronavirus.....	15
2.8 Esclusione Cyber e Data.....	15
2.9 Limitazione ed esclusione sanzioni internazionali.....	16
2.9 bis – Limitazione operatività territoriale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.10 Franchigia frontale RCT .....	17
SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI.....	19
3.1 Malattie professionali.....	19
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività .....	19
3.3 Committenza veicoli .....	19
3.4 R.C. integrativa autoveicoli.....	19
3.5 Responsabilità civile personale .....	19
3.6 Danni da incendio.....	20
3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico .....	20
3.8 Danni ai veicoli in parcheggio.....	20
3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate .....	20
3.10 Proprietà e/o uso e/o conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non .....	20
3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno .....	20
3.12 Danni da scavo e reinterro .....	20
3.13 Danni da furto.....	21
3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) .....	21
3.15 Danni da inquinamento .....	21
3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori .....	21
3.17 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori.....	21
3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	21
3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica .....	21
3.20 Attività socialmente utili e di volontariato.....	21

3.21 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile .....	22
3.22 Danni a cose in consegna o custodia.....	22
3.23 Danni da attività di rimozione veicoli .....	22
3.24 Mense e punti ristoro .....	22
3.25 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento .....	23
3.26 R.C. personale distaccato/comandato .....	23
3.27 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore .....	23
3.28 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna .....	23
3.29 Esercizio di farmacie .....	23
3.30 R.C. incrociata .....	23
3.31 Postuma da lavoro eseguito.....	23
3.32 Comodato, leasing e locazione .....	23
SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO.....	24
4.1 Massimali assicurati .....	24
4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento .....	24
SCHEDA DI POLIZZA .....	26

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Appaltatore/Subappaltatore:** La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

### Assicurato

- Ente Contraente;
- Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.
- le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D.lgs 274/2000, DM Giustizia 26.03.2001 e s.m.i, dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avvalimento e/o in distacco funzionale o/o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile e del baratto amministrativo, guardie ambientali minori in affido all'Amministrazione Comunale nonché la responsabilità derivante ai membri delle famiglie affidatarie (che sono, inoltre, annoverate tra i terzi), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

**Attacco informatico:** Si intende un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

**Broker incaricato:** Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati,1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Compagnia e/o Società:** L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali e le piante.

**Danni:** il pregiudizio suscettibile di valutazione economica conseguente a morte, lesioni personali (danno corporale) e/o danneggiamento di Cose (danno materiale).

**Danni patrimoniali:** il pregiudizio suscettibile di valutazione economica che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose.

**Dati informatici:** Si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accesa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

**Franchigia:** La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Incidente informatico:** si intende:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

**Indennizzo / Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Malattia trasmissibile:** Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

**Periodo assicurativo:** L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Polizza:** Il contratto di assicurazione.

**Premio:** La somma dovuta alla Società.

**Prestatori di lavoro:** Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

**Retribuzioni annue lorde:** Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono annualmente a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

**Scoperto:** La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Sistema Informatico:** Si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

**Veicoli a motore:** autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

## **SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Determinazione e regolazione del premio**

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

### **1.4 Revisione dei prezzi**

Il punto di partenza per il calcolo delle revisioni prezzi è l'aggiudicazione (cfr. parere MIT n. 3698 del 2.10.2025 e art. 12 dell'Allegato II.2 bis al D.lgs. 36/2023).

#### Soglia di attivazione – misura della revisione

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% del valore

eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma 2, lett. b del d.lgs. 36/2023).

Il costo del servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/2023, rilevati annualmente dall'ISTAT (indici di riferimento).

La stazione appaltante monitorerà l'andamento dei predetti indici di riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi (art. 3, comma 1 Allegato II.2 bis del Codice).

#### Revisione automatica

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, commi 2 e 3 Allegato II.2 bis del Codice).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici di riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi c), d), e e) dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se dovessero verificarsi le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP - contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione - all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

Qualora le previsioni del presente articolo non garantiscano il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, le parti procederanno alla rinegoziazione secondo buona fede, fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 2, comma 2 Allegato II.2 bis del Codice).

### **1.5 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.6 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha decorrenza ore 24.00 del 30/06/2026 con scadenza ore 24.00 del 30/06/2029. La cessazione avverrà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di anni tre (3).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura, ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la data di scadenza, la Società è obbligata a concedere una proroga alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.10, fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

### **1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa
- b) denuncia passiva

#### **a) Denuncia Cautelativa**

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- Contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere;
- La Società, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b, inviando al Contraente eventuali proprie considerazioni in merito.

#### **b) Denuncia Passiva**

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

### **1.8 SIR (Self Insurance Retention) - Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Premesso che la polizza prevede l'applicazione, per ciascun sinistro RCT di una franchigia in S.I.R. ("Self Insurance Retention") il cui ammontare è precisato nella tabella di cui all'art. 4.2 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento, al fine di determinare se il danno rientra o meno nella franchigia contrattuale, si conviene che dovrà farsi riferimento all'importo complessivo richiesto a titolo di risarcimento oppure, in mancanza, all'importo presumibile di danno materiale escluse le eventuali spese legali richieste dalla controparte.

Si conviene pertanto che la Contraente:

- gestirà direttamente tutti i sinistri nei confronti della Controparte, sempreché la richiesta economica di risarcimento presentata dalla Controparte risulti inferiore alla S.I.R. pattuita in polizza: relativamente a tali casi, pertanto, la Contraente è esonerato dall'obbligo di

segnalazione di tali sinistri alla Società provvedendo direttamente alla definizione della pratica con la Controparte. La Società, tuttavia, potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa sinistri rientranti nella S.I.R. in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

- provvederà, in tutti i casi la cui entità di danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a denunciare il sinistro alla Società, la quale provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, a confermare alla Contraente la presa in carico del sinistro;
- qualora, non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, la Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia di polizza; nel caso in cui durante la gestione diretta da parte della Contraente venga notificata una richiesta economica superiore alla franchigia di polizza ovvero venga accertato, anche in via non definitiva, che l'ammontare del danno è superiore alla franchigia contrattuale, la Contraente denuncerà il sinistro alla Società nei termini previsti dall'art. 1.7 "Obblighi in caso di sinistro" e la stessa ne assumerà la gestione senza invocare la prescrizione (in quanto riconoscerà la data di denuncia fatta al Contraente assicurato come fosse fatta alla Compagnia) stessa del diritto né l'eventuale pregiudizio o aggravio economico determinato da una gestione non in linea con gli indirizzi della Società, nulla pertanto eccependo in merito alla precedente gestione, salvo il caso di dolo.

Resta inteso che nel caso in cui la Società assuma la gestione del sinistro la stessa potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli incaricati dalla Contraente; si conviene inoltre che le spese fino a quel momento maturate rimarranno a carico della Contraente/Assicurato salvo diversi specifici accordi tra le Parti.

La Società si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Contraente, copia degli atti di quietanza relativi agli importi risarciti, debitamente sottoscritti dalle Controparti.

### **1.9 Modalità per il recupero delle franchigie**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al successivo art. 1.10.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

### **1.10 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a. sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
  - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d. sinistri senza seguito;
  - e. sinistri respinti;
  - f. sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

#### **1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **1.13 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **1.14 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.15 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

#### **1.16 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con pec, lettera raccomandata, e-mail o telefax o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.17 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti

dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.18 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%.

### **1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

### **1.20 Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### **2.1 Descrizione del rischio**

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività istituzionali del Contraente nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

### **2.2 Oggetto dell'assicurazione**

#### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

#### **B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e s.m.i.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del

10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e s.m.i, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di terzi.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato/il Contraente per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

### **2.3 Estensione territoriale**

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

### **2.4 Soggetti considerati terzi**

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di (ove non diversamente stabilito):

- i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)";

A maggior precisazione di quanto sopra, sono considerati terzi:

- 1) i dipendenti, direttori e dirigenti dell'Ente di ogni livello e i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi istituzionali, anche se iscritti all'Inail, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o a loro in uso;
- 2) i rappresentanti legali dell'Ente anche quando sono utenti dei servizi dell'Ente stesso.

Resta altresì convenuti che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro.

### **2.5 Garanzie a titolo esemplificativo**

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà, gestione, manutenzione e sicurezza, a qualsiasi titolo, di terreni, piste ciclabili, strade, strade vicinali, piazze, ponti, canali, scale mobili, percorsi escursionistici / turistici ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico; il tutto anche se di proprietà di terzi in virtù di obblighi derivanti da accordi, convenzioni, regolamenti od altri specifici atti amministrativi;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo; Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l'impossibilità di determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle Definizioni di polizza, per sinistro si intende la "richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione".
3. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, autorimesse/autoparchi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi con relativi impianti

- ed attrezzature, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
4. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di officine meccaniche, officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali (comprese officine mobili), laboratori, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione (comprese operazioni di consegna, prelievo e rifornimento), impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, o concessi in uso a terzi nell'ambito di attività congiunte, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
  5. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per segnaletica stradale, pubblica illuminazione, impianti semaforici e tutto quanto inerente la sicurezza stradale;
  6. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
    - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
    - spettacoli, sagre, feste, rievocazioni storiche, eventi e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;
    - compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi e iniziative sopraindicate;
  7. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
  8. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
  9. dall'organizzazione di visite all'Ente e dalla presentazione e dimostrazione dei servizi e dell'organizzazione dell'Ente stesso, anche presso terzi;
  10. dall'utilizzo delle modalità operative del telelavoro e/o dello smart working;
  11. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali;
  12. provocati da animali, per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile;
  13. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense comunali, aziendali e/o scolastiche restando inteso che – qualora il servizio mensa comunale/aziendale/scolastica (e/o i servizi di ristorazione, bar e affini) sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
  14. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
  15. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
  16. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.s.m.m. e i. – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili); sono garantiti i danni a terzi inclusi i terzi trasportati. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing, effettuata tramite uso di biciclette elettriche e non, corredate dalla relativa attrezzatura

per la ricarica, date in noleggio ai cittadini eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate;

17. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali, anche a domicilio degli assistiti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo, compresi utenti delle borse lavoro / inserimenti lavorativi;
18. danni imputabili al Contraente nella sua qualità di soggetto affidatario di minori su disposizione dell'organo competente nell'ambito delle competenze istituzionali del Contraente in tema di affidamento minori, eseguito attraverso qualsiasi forma (familiare, etero familiare, a singoli, a strutture residenziali / comunità / case famiglia ai sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti o Consorzi od organismi strumentali a cui il Contraente partecipa. La garanzia comprende la responsabilità civile per danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, nonché la responsabilità degli affidatari stessi per le competenze relative alla funzione specifica. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia dei minori che degli affidatari;
19. dall'organizzazione e gestione (diretta o tramite terzi) di Centri Ricreativi Estivi per minori e/o iniziative similari, anche in concorso con altri Enti;
20. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile;
21. dall'esercizio di servizi di Polizia Locale, sorveglianza (anche tramite ausiliari o guardie ambientali volontarie), anche con utilizzo di armi da fuoco e detenzione di cani;
22. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
23. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
24. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
25. dall'erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
26. dall'erogazione di acqua alterata.

## **2.6 Rischi esclusi dall'assicurazione**

### L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D.Lgs. 209/2005 e successive variazioni ed integrazioni, il Contraente/Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 Garanzie a titolo esemplificativo punto 16) e dalle Condizioni Particolari Committenza veicoli, R.C. integrativa autoveicoli;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**;

- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno;**
- i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro ed Esercizio di farmacie;**
- j) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Locale;
- m) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- q) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

## 2.7. Esclusione Coronavirus

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da, e/o in connessione con e/o attribuibile a:

- a) coronavirus (COVID-19)
- b) sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-cov-2)
- c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS – cov-2
- d) qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.

## 2.8 Esclusione CYBER RISK – Esclusione Cyber Data

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

- ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

**OPPURE:**

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
  - 1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
  - 1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;
2. A prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.
3. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
4. La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.
5. Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

## **2.9 - Clausola Esclusione Sanzioni internazionali - OFAC**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**OPPURE:**

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**OPPURE:**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a

sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**OPPURE:**

Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

**OPPURE:**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**OPPURE:**

Resta stabilito che la società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n.2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021.

**Clausola esclusione validità territoriale**

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSONE DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

**OPPURE:**

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano

introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

**OPPURE:**

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

**2.10 Franchigia frontale RCT**

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.9.

Le garanzie di cui all'Art. 2.2 B (R.C.O.) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

### **SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI** (sempre operanti)

#### **3.1 Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.2 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali e/o dovute a cause di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia R.C.O. rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

#### **3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività**

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

#### **3.3 Committenza veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

#### **3.4 R.C. integrativa autoveicoli**

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

#### **3.5 Responsabilità civile personale**

##### **a) Rc personale dei prestatori di lavoro**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

##### **a) Rc personale degli amministratori e del segretario**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

### **3.6 Danni da incendio**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

### **3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico**

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.8 Danni ai veicoli in parcheggio**

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate**

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.10 Proprietà e/o uso e/o conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o utilizzatore e/o conduttore a qualunque titolo di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

### **3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.12 Danni da scavo e reinterro**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

### **3.13 Danni da furto**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

### **3.15 Danni da inquinamento**

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite da impianti, serbatoi e/o condutture e/o opere in genere dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.16 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.17 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

### **3.20 Attività socialmente utili e di volontariato**

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività e/o servizi assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo (in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti), nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: manutenzione di aree verdi, manutenzioni di edifici scolastici e non, parchi gioco, sorveglianza ambientale o

presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei, assistenza durante manifestazioni etc), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini (ivi compresi i percettori del reddito cittadinanza), famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate attività/iniziativa, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente (ad esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Regolamenti tutela beni comuni, Volontariato Civico, Cittadinanza attiva, Progetti Utili alla Collettività etc). Tutti i soggetti sopraindicati devono intendersi terzi tra loro.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati ad altri Assicurati (come da definizione di polizza) durante lo svolgimento delle mansioni od attività per conto del Contraente, e la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti.

La garanzia non vale per i danni derivanti dall'esercizio di attività medica.

### **3.21 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.22 Danni a cose in consegna o custodia**

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.23 Danni da attività di rimozione veicoli**

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:

- durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi.

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina della Legge n. 990/69 (e successive modifiche ed integrazioni) e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni alle cose che si trovino sui veicoli rimossi.

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.24 Mense e punti ristoro**

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

### **3.25 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### **3.26 R.C. personale distaccato/comandato**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

### **3.27 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni in appalto attinenti all'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

### **3.28 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna**

L'assicurazione per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture e/o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

### **3.29 Esercizio di farmacie**

Relativamente all'esercizio di farmacie, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l'assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

### **3.30 R.C. incrociata**

In relazione alle diverse persone fisiche rientranti tra i soggetti Assicurati, si precisa che le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro nell'ambito della copertura RCT e RCO.

### **3.31 Postuma da lavoro eseguito**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esecutore, installatore, manutentore e/o riparatore e/o altre attività presso terzi per danni verificatisi non oltre 2 (due) anni dalla data di completamento dei suddetti lavori, opere e/o interventi. Se per tali lavori l'Assicurato si avvale, in tutto o in parte, di soggetti terzi, l'Assicurazione comprende anche i danni di cui i medesimi risultino responsabili, fermo restando il diritto di rivalsa che spetta alla Compagnia ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Sono inclusi i danni al bene oggetto di tali operazioni con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

### **3.32 Comodato, leasing e locazione**

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili; in tali casi la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da acollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

## SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

### 4.1 Massimali assicurati

#### Variante 1 - Base

Per ogni sinistro **Euro 25.000.000,00**, con il limite di:

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- **Euro 25.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- **Euro 25.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- **Euro 25.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- **Euro 25.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- **Euro 25.000.000,00** per ogni infortunato

#### Variante 1 Opzione A

Per ogni sinistro **Euro 30.000.000,00**, con il limite di:

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- **Euro 30.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- **Euro 30.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- **Euro 30.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- **Euro 30.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- **Euro 30.000.000,00** per ogni infortunato

### 4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento

Art. n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
2.2	Danno biologico (RCO)		Nessuna	i massimali di polizza RCO
2.9	Franchigia frontale RCT		Variante 2 BASE 2.500,00 Opzione A 2.000,00 Opzione B 1.000,00	
3.1	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	I massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni attività di terzi	di 10	vedasi franchigia frontale	Variante 4 BASE 5.000.000,00

				<b>Opzione A</b> <b>7.500.000,00</b>
<b>3.6</b>	<b>Danni a cose da incendio</b>		vedasi franchigia frontale	10.000.000,00
<b>3.7</b>	<b>Danni a veicoli sotto carico e scarico</b>		vedasi franchigia frontale	I massimali di polizza RCT
<b>3.8</b>	<b>Danni a veicoli in parcheggio</b>		vedasi franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
<b>3.9</b>	<b>Danni a cose sollevate, caricate e scaricate</b>		vedasi franchigia frontale	500.000,00
<b>3.11</b>	<b>Danni da cedimento o franamento del terreno</b>		vedasi franchigia frontale	<b>Variante 3</b> <b>BASE 5.000.000,00</b> <b>Opzione A</b> <b>7.500.000,00</b>
<b>3.12</b>	<b>Danni a cose da scavo e reinterro</b>		vedasi franchigia frontale	5.000.000,00
<b>3.13</b>	<b>Danni da furto</b>		vedasi franchigia frontale	250.000,00
<b>3.15</b>	<b>Danni da inquinamento</b>		vedasi franchigia frontale	<b>Variante 5</b> <b>BASE 5.000.000,00</b> <b>Opzione A</b> <b>7.500.000,00</b>
<b>3.16</b>	<b>Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori</b>		vedasi franchigia frontale	5.000.000,00
<b>3.17</b>	<b>Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori</b>		vedasi franchigia frontale	5.000.000,00
<b>3.18</b>	<b>Danni a condutture e impianti sotterranei</b>		<b>vedasi franchigia frontale</b>	<b>Variante 6</b> <b>BASE 3.000.000,00</b> <b>Opzione A</b> <b>5.000.000,00</b>
<b>3.21</b>	<b>R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.</b>		<b>vedasi franchigia frontale</b>	500.000,00
<b>3.22</b>	<b>Danni a cose in consegna o custodia</b>		<b>vedasi franchigia frontale</b>	
<b>3.23</b>	<b>Danni a cose da rimozione veicoli</b>		<b>vedasi franchigia frontale</b>	<b>200.000</b> <b>per sinistro e per periodo assicurativo annuo</b>
<b>3.28</b>	<b>Danni a cose da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature:</b> a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi b) non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	b) 10	a) vedasi franchigia frontale b) 5.000,00	a) i massimali di polizza RCT b) 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo
<b>3.30</b>	<b>Postuma da lavoro eseguito (relativamente ai danni al bene oggetto di tali operazioni)</b>		<b>vedasi franchigia frontale</b>	<b>500.000,00</b>

## SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°  
.....

**Contraente:** Comune di Recco  
P.zza Nicoloso, 14  
16036 Recco  
C.F./P.IVA: 00605540103-00855620100

**Durata del contratto:** anni 3, con  
**Effetto dal:** 30/06/2026  
**scadenza il:** 30/06/2029  
**prima quietanza:** 31/12/2026  
**frazionamento:** SEMESTRALE

### Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione, non soggetto a regolazione (\*), è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni Annue Lorde (come definite in polizza) di seguito indicato:

Retribuzioni lorde annue	Premio lordo (euro)
2.500.000,00	

(\* *Il dato di RAL sopra indicato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e la sua indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.*

### Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

-----

Il Contraente

-----